

Considerazioni sul DL 28 giugno 2019, n. 59



FEDERAZIONE
ITALIANA
AUTONOMA
LAVORATORI
dello SPETTACOLO
aderente alla CISAL

Il decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, che interviene in materia di Fondazioni Lirico Sinfoniche, suscita non poche perplessità soprattutto perché l'intervento normativo era stato preannunciato come finalizzato a risolvere l'annoso problema del precariato attraverso la stabilizzazione dei tantissimi precari e come "attuativo" della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 ottobre 2018.

Se questi erano gli intenti si deve dire che essi sono stati in gran parte traditi.

L'articolo 1 modifica le condizioni per il ricorso a personale a termine e regola le conseguenze dell'illegittimo ricorso a tale personale.

Tutti gli interventi sono peggiorativi rispetto all'attuale quadro normativo.

1. Il primo aspetto che suscita perplessità è la previsione che l'obbligo di indicazione del motivo dell'assunzione a termine possa essere "*assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli*". Sul punto occorre fare chiarezza. La nuova normativa introdotta dal decreto dignità prevede, con l'eccezione dei primi 12 mesi, che si possa rinnovare un contratto a termine solo in presenza di ragioni di carattere temporaneo. Dunque si rende necessario che anche per i dipendenti delle Fondazioni il "*riferimento ad uno o più spettacoli*" si connoti con le medesime caratteristiche. Si deve chiarire nel testo che tale indicazione di uno o più spettacoli deve comunque avere le caratteristiche dell'esigenza temporanea e straordinaria. In caso contrario la norma prevederebbe l'ennesima deroga nel settore a svantaggio, ancora una volta, del personale precario delle Fondazioni che avrebbe minori tutele degli altri lavoratori.
2. Non può essere accettata la decadenza del diritto di precedenza. Si tratta di una norma iniqua che colpisce ingiustamente proprio i precari più "storici" che si vedono accantonati. Essa non affronta il problema del precariato ma alimenta una guerra tra poveri, contrapponendo i nuovi precari ai vecchi precari. Essa inoltre contraddice proprio quegli intenti di tutela della qualità che vengono proclamati.
3. La previsione che suscita maggiori perplessità è quella che prevede che in caso di illegittimità di un contratto a termine questa venga sanzionata con un mero risarcimento e non con la conversione. Se è vero che l'ordinamento europeo consente che la conseguenza dell'illegittima apposizione del termine possa anche essere una qualche forma di risarcimento (adeguato e dissuasivo) è altrettanto vero che il lavoratori delle Fondazioni lirico sinfoniche sarebbero gli unici lavoratori "privati" ad avere questa regolamentazione. La questione suscita quindi dubbi di costituzionalità (art.3) dal momento che ad oggi nel nostro sistema la tutela risarcitoria ha riguardato solo i dipendenti pubblici.

Anche la seconda parte del decreto, quella che nelle intenzioni sembra indirizzata a favorire la stabilizzazione del personale precario, pur nelle lodevoli intenzioni di alcuni passaggi che appaiono condivisibili, suscita diverse perplessità.

1. La prima attiene alla decisione di abrogare sia gli attuali "organici funzionali", così come stabiliti dall'art. 24 del d. lgs. 29 giugno 1996 n. 367 (legge che ha trasformato i vecchi Enti pubblici nelle attuali Fondazioni di diritto privato), sia le piante organiche approvate ai sensi dell'art. 25 della L. 14 agosto 1967, n. 800 in una non meglio specificata "dotazione organica". Se infatti gli organici funzionali e le precedenti piante organiche stabilivano dettagliatamente i numeri e le professionalità occorrenti in ogni reparto per la produzione del repertorio lirico-sinfonico di ogni singola Fondazione, le costituenti "dotazioni organiche" precludono molto probabilmente solo a un generico numero di dipendenti, globalmente inteso e senza nessuna indicazione alle esigenze di ogni singola unità produttiva, che ha come unico imperativo la sostenibilità economica.

SEGRETERIA GENERALE

VIA MONTEBELLO 39,
50123 FIRENZE

FAX +39 055 212 439

segreteriagenerale@fials.org
www.fials.org

C.F. 94038300482

2. La seconda attiene alle modalità con cui viene decisa questa cosiddetta “dotazione organica”. Sempre a tal proposito infatti lascia perplessi che, con la modifica dell’art. 22 del d. lgs. 29 giugno 1996 n. 367, al comma 2 ter si preveda che la proposta di dotazione organica faccia riferimento (lettera c) al numero di contratti a tempo determinato “alla data” della proposta, poiché rischia di essere troppo estemporanea e non indicativa del reale utilizzo del personale precario. Sarebbe preferibile ricorrere ad un sistema più affidabile quale ad esempio alla media dei contratti a tempo determinato stipulati nel triennio.
3. Inaccettabile quanto previsto dal comma 2 quinquies che consente una dichiarazione di insostenibilità economica dell’organico verificata triennialmente. Una siffatta procedura appare troppo estemporanea, demandata a fattori contingenti e istituisce un inammissibile nesso tra organico e quadro economico delle Fondazioni, come se solo gli organici e il personale influenzino l’andamento economico di una Fondazione. Se l’intenzione è quella di preconstituire le condizioni per procedere a licenziamenti collettivi non potrà che incontrare la ferma opposizione del sindacato.
4. Lodevole la volontà di procedere a stabilizzazioni prevista dai commi 2 sexies e seguenti ed in particolare l’inedito tentativo di trovare soluzioni stabili previsto dal comma 2 octies. Tuttavia l’intera procedura appare inficiata dalle pesanti limitazioni previste dal comma 2 sexies (non sufficientemente mitigate dal comma nonies). In definitiva se la norma passa in questo modo da un lato demanda eccessivamente alla mera volontà dei sovrintendenti, senza alcuna garanzia, la possibilità di stabilizzare, dall’altra limita fortemente tale processo ad una sorta di turn-over del personale cessato o poco più e questo configura una insufficienza del provvedimento.

In conclusione quindi, a fronte di un’iniziativa partita con l’intento di difendere i diritti dei lavoratori e di applicare correttamente la Sentenza della Corte di Giustizia Europea che in tal senso si esprimeva, l’attuale provvedimento rischia di diventare, sotto la spinta riconoscibilissima delle parti datoriali e se approvato senza le opportune modifiche, l’ennesimo provvedimento legislativo fatto a danno degli attuali e dei futuri lavoratori precari come degli stessi lavoratori a tempo indeterminato delle Fondazioni Lirico Sinfoniche con santa pace dell’appena emanato Decreto Dignità e delle recenti indicazioni della Corte di Giustizia Europea.

Per questi motivi quindi, con l’intento di contribuire alla stesura di un provvedimento veramente utile agli scopi che si prefiggeva, si chiedono le modifiche di cui alla lista degli emendamenti che alla presente si acclude.

Il segretario generale
Enrico Sciarra



Firenze, 7 luglio 2019

SEGRETERIA GENERALE

VIA MONTEBELLO 39,
50123 FIRENZE

FAX +39 055 212 439

segreteria generale@fials.org
www.fials.org

C.F. 94038300482

PROPOSTE DI MODIFICA DEL DECRETO LEGGE
IN MATERIA DI FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

1. **Art. 1 con riferimento al nuovo art. 29 comma tre bis.** La decadenza dal diritto di precedenza prevista dall'art. 1 comma 1 è una norma decisamente iniqua che sarà vissuta con profonda ingiustizia da parte dei lavoratori precari, proprio dai precari più "storici". "Accantonare" un lavoratore che ha già accumulato 48 mesi di precariato ed ha il diritto di precedenza e, semplicemente, chiamarne un altro "meno precario" non può essere la soluzione. Per di più non garantisce proprio quegli obiettivi di qualità che il decreto intende perseguire, poiché va a discapito proprio dei migliori, di quelli con cui le Fondazioni hanno un rapporto più stabile e frequente, con quei musicisti che hanno più esperienza. Questa norma sta comportando immediatamente, già in queste ore, la mancata chiamata del personale più fedele alle Fondazioni e più specializzato.

Emendamento: Abrogare la frase "*Al raggiungimento contrattazione collettiva*".

Emendamento 2. Sempre con riferimento al medesimo comma sostituire il termine "*quarantotto*" con "*trentasei*".

Emendamento 3. In tutti i casi aggiungere: "*ai fini del raggiungimento dei quarantotto mesi (o, se modificato, dei trentasei mesi) di cui al presente comma verranno computati solo i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno espletate le prove concorsuali di cui al comma 2 septies e 2 octies*"

2. **Sempre nell'art. 1 con riferimento al nuovo art. 29 comma 3 bis d. lgs. 81/2015.** Suscita perplessità che l'obbligo di indicazione del motivo dell'assunzione a termine possa essere "*assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli*". Mal si comprendono le ragioni per le quali ora il governo dovrebbe mutare linea rispetto al decreto dignità che hanno giustamente reintrodotta il principio che le assunzioni a termine sono legittime solo se motivate da esigenze temporanee. Tale principio, ossia la temporaneità dell'esigenza che è alla base dell'assunzione, deve essere confermato anche per i lavoratori delle Fondazioni liriche anche in ossequio a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2018 (paragrafi 49 e 50 che sono chiarissimi su tale questione). Il problema si risolve introducendo nel testo un richiamo all'art. 19 nella sua attuale formulazione (come riscritta dal decreto dignità).

Emendamento: Aggiungere nel testo dopo "*assunto con contratto a tempo determinato*" la frase "*purché sussistano le condizioni di cui all'art. 19 comma 1*".

3. **Abrogazione del comma 29 3-ter.** Esso prevede che in presenza di contratti illegittimi la "sanzione" non è la conversione ma un mero risarcimento del danno. Oltre che iniqua la previsione suscita perplessità in quanto nel nostro ordinamento la non conversione di un contratto a termine illegittimo è stata prevista solo per i dipendenti pubblici ed è giustificata dalla radicale diversità del rapporto pubblico rispetto ai privati. Una previsione di questo tipo discriminerebbe invece i lavoratori delle Fondazioni rispetto a quelli di tutti gli altri datori di lavoro privati. La Cassazione si è pronunciata recentemente su questa ipotesi ritenendola illegittima (Cass. 8214 del 22 marzo 2019). Se il testo rimanesse con questa formulazione solleverebbe un contenzioso molto aspro e sarebbe di nuovo sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia e difficilmente ne uscirebbe indenne.
4. **In alternativa all'abrogazione di tale comma, sostituirlo con un comma che sancisce la soluzione opposta:** *!La violazione della normativa riguardante la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato continua a comportare la conversione del contratto dichiarato illegittimo in contratti a tempo indeterminato, oltre all'indennità prevista dalle leggi vigenti*".

5. Nella lettera a) del comma 2-ter, abrogare il periodo *“tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di Risanamento previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 112 e dall’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*.
6. Il comma 2 del decreto nella parte in cui modifica l’art. 22 comma 2 del d. lgs. 367/1996 può essere migliorato nel suo comma 2 ter laddove alla lettera c) fotografa il personale precario di una Fondazione al momento della stesura della proposta di organico (c’è scritto infatti *“alla data della proposta”*).
Emendamento. Sostituire la lettera c) con: *“l’indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ultimo biennio”*.
7. **Abrogazione del comma 2 quinquies.** Esso infatti consente che una dichiarazione di insostenibilità economica dell’organico verificata triennialmente istituisca un inammissibile nesso tra organico e quadro economico delle Fondazioni. Una siffatta procedura appare troppo estemporanea, demandata a fattori contingenti stabilendo il principio che solo gli organici e il personale influenzino l’andamento economico di una Fondazione.
8. **All’art. 2 comma 2 octies sostituire sempre 2021 con 2022**
9. All’art.2 comma 2 octies D.L. 59/2019, quando parla delle procedure selettive riservate al personale amministrativo, si esclude il computo del precariato svolto con altre forme di assunzione. Il comma sarebbe da integrare ricomprendendo anche coloro che hanno lavorato con altre forme di contratti precari quali il co.co.co o con contratti di somministrazione. **Emendamento:** modificare il comma in questo modo: *“Fino al 31 dicembre 2022, nei limiti della dotazione organica provata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato o in virtù di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato o in adempimento di altre forme contrattuali flessibili per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.”*
10. **Abrogazione del comma 2 decies.** Esso prevede l’abrogazione sia degli attuali “organici funzionali”, così come stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 29 giugno 1996 n. 367 (legge che ha trasformato i vecchi Enti pubblici nelle attuali Fondazioni di diritto privato), sia delle piante organiche approvate ai sensi dell’art. 25 della L. 14 agosto 1967, n. 800 in una non meglio specificata “dotazione organica”. Se infatti gli organici funzionali e le precedenti piante organiche stabilivano dettagliatamente i numeri e le professionalità occorrenti in ogni reparto per la produzione del repertorio lirico-sinfonico di ogni singola Fondazione, le costituende “dotazioni organiche” preludono molto probabilmente solo a un generico numero di dipendenti, globalmente inteso e senza nessuna indicazione alle esigenze di ogni singola unità produttiva, che ha come unico imperativo la sostenibilità economica.